

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

I Consigli Direttivi dell'Associazione "Centro Savonese di Servizi al Volontariato", di seguito indicato come "CESAVO" (associazione incorporante) e dell'Associazione "Centro Servizi Volontariato Provincia di Imperia, di seguito indicato come "CE.S.P.IM" (associazione incorporata),

premesse che:

- il D. Lgs. 117/2017, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" dispone il riordino dei Centri Servizi al Volontariato previsti dalla abrogata legge 266/1991.
- il succitato Codice del Terzo Settore all'art. 61 comma 2 prevede che *"l'organismo nazionale di controllo, ..., stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di un CSV per ogni regione e provincia autonoma"* inoltre *"l'ONC accredita: a) un CSV per ogni città metropolitana...; b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane...;"*;
- il Codice del Terzo Settore all'art. 61 comma 3 afferma che *"i criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC" in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi...;"*;
- l'art. 98 del D. Lgs. 117/2017 introducendo l'articolo 42 bis del Codice Civile dà la possibilità alle associazioni riconosciute e non riconosciute ed alle fondazioni di *"operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni"* con un esplicito rimando alle norme civilistiche relative alle procedure di trasformazione, fusione e scissione;
- il "CESAVO" ed il "CE.S.P.IM", tenuto conto del Codice del Terzo Settore avevano già valutato l'opportunità della creazione di un unico Centro di Servizio del Ponente Ligure, anche al fine di poter rispondere all'esigenza di implementare l'azione a sostegno del volontariato e dei volontari nel territorio di competenza, favorendo una maggiore efficacia nella gestione dei servizi, ed una ottimizzazione delle risorse economiche assegnate dal "Fondo Speciale" per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- per quanto sopra detto in data 1° ottobre 2017, in seguito al mandato dei rispettivi Consiglio Direttivi, i Presidenti pro tempore dei due CSV hanno sottoscritto un protocollo d'intesa avente per oggetto la decisione di procedere all'unificazione attraverso l'istituto della fusione per incorporazione, mantenendo codice fiscale e personalità giuridica presso la Regione Liguria dell'Associazione incorporante;
- in data 2 e 4 dicembre 2017 le assemblee rispettivamente del "CE.S.P.IM" e del "CESAVO" hanno deliberato l'avvio della procedura di unificazione attraverso l'istituto della



fusione per incorporazione, mantenendo codice fiscale e personalità giuridica presso la Regione Liguria dell'Associazione incorporante;

- in esecuzione delle succitate delibere vengono inviate richieste di parere in merito alla fusione di "CESAVO" e "CE.S.P.IM" al Comitato di Gestione del Fondo speciale per il

Volontariato ex art.15 Legge 266/91 della Regione Liguria, ed alla Giunta Regionale Ligure;

- in data 2 febbraio 2018 il Co.Ge. della Regione Liguria emette parere favorevole alla fusione per incorporazione;

- in data 6 febbraio 2018 il Forum del Terzo Settore della Regione Liguria emette parere favorevole alla fusione per incorporazione;

- in data 13 febbraio 2018 la Giunta Regione Liguria emette parere favorevole alla fusione per incorporazione;

- la su descritta documentazione è stata inviata all'Organismo Nazionale di Controllo unitamente alla istanza di deroga di cui all'articolo 61, commi 2 e 3 del D. Lgs 117/2017 in quanto il territorio delle provincie di Imperia e Savona hanno una popolazione inferiore al milione di abitanti;

- in data 10 ottobre 2018 l'Organismo Nazionale di Controllo dà il proprio assenso alla fusione per incorporazione dei CSV "CESAVO" e "CE.S.P.IM"

Tutto ciò premesso si ritiene ora necessario dare prosecuzione al processo avviato, nei termini ipotizzati e concordati, con il seguente

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL "CE.S.P.IM" NEL "CESAVO"

1) Associazioni partecipanti alla fusione:

Associazione Incorporante:

"CESAVO – Centro Savonese di Servizi per il Volontariato", con sede in Savona (SV), Via Nizza n. 10/a, Atto Costitutivo depositato il 2 luglio 1997 presso l'Ufficio del Registro Atti Privati di Savona n. 171 Serie 3, C.F. 92063890096; iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato con il numero d'ordine 579; iscritta nel Registro regionale del Terzo Settore - Sezione organizzazioni di volontariato con decreto n. 1619 del 03/12/1998, codice iscrizione AL-SV-004/98

Associazione Incorporata:

"CE.S.P.IM – Centro Servizi al Volontariato della Provincia di Imperia", con sede in Imperia (IM), Via Cascione n. 86, Atto Costitutivo depositato il 2 luglio 1997, presso l'Ufficio del Registro Atti Privati di Imperia n. 176 Serie 3, C.F. 01189570086; iscritta nel Registro regionale del Terzo

Settore - Sezione organizzazioni di volontariato con decreto n. 1035 del 06/03/2018 , codice iscrizione ODV-IM-006- 2018

2) Atti Costitutivi e Statuto:

Gli Atti Costitutivi e/o gli Statuti delle Associazioni interessate alla fusione sono simili e con scopi e finalità comuni.

Gli statuti si richiamano alla normativa ed alle clausole stabilite per gli Enti non commerciali, determinate dalla legislazione di settore.

Si rendono necessarie modificazioni ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione incorporante anche al fine di rendere conformi le previsioni statutarie alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 117/2017 (codice del terzo settore), nonché alle successive modifiche e attuazioni normative che saranno approvate nel corso del complessivo processo di riforma degli Enti del Terzo Settore.

La denominazione dell'associazione incorporante verrà modificata in Associazione "CSV Ponente Ligure Solidale" abbreviabile in "CSV Po.Li.S." .

Rimarrà invariata la sede legale dell'associazione incorporante.

3) Concambio e quote associative :

Le quote associative ottemperano i vincoli d'intrasmissibilità e di non rivalutabilità.

Si precisa che, anche in ragione di quanto sopra detto ed essendo gli enti coinvolti nel procedimento di fusione due associazioni, non si applicano le previsioni normative in materia di rapporti di cambio e di partecipazione agli utili di cui all'articolo 2501 ter cc.

4) Decorrenza degli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione:

Per effetto della fusione l'Associazione incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi dell'Associazione incorporata, proseguendo in tutti i rapporti giuridici della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione. Ai sensi dell'art. 2504 bis secondo comma codice civile gli effetti giuridici della fusione si produrranno dalla data in cui verranno eseguiti i prescritti adempimenti pubblicitari in capo all'Associazione incorporata e all'Associazione incorporante. Dalla stessa data verranno imputate al bilancio della incorporante tutte le operazioni ai fini fiscali e contabili.

5) Trattamenti riservati ai soci:

La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci.

6) Ragioni Economiche della fusione:



Oltre a realizzare il disposto del Codice del Terzo Settore, la fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio agli associati. Dalla fusione derivano benefici economici, amministrativi, gestionali e finanziari per le associazioni partecipanti, tra i quali la riduzione dei costi gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni.

7) Trattamenti particolari riservati al personale:


L'associazione incorporante subentra all'Associazione incorporata in tutti i rapporti di lavoro, sia di natura subordinata sia di natura autonoma in corso alla data della fusione. Non saranno effettuate riduzioni di organico il quale verrà assorbito integralmente dall'Associazione incorporante. Il personale in forza all'Associazione incorporata, come quello dell'Associazione incorporante, non subirà alcuna variazione ai trattamenti retributivi e normativi, che continueranno ad essere stabiliti dai contratti vigenti.

8) Pubblicità del progetto di fusione:

Il presente progetto di fusione viene depositato, alla data di approvazione da parte di entrambe le Associazioni partecipanti, presso la loro sede.

Il "CE.S.P.IM" pubblicherà il progetto di fusione con tutti gli allegati sul proprio sito.

Il "CESAVO" pubblicherà il progetto di fusione sul proprio sito e depositerà lo stesso presso il Registro della personalità giuridica della Regione Liguria.

Savona li 3/4/2019 
Imperia li 3/4/2019 